

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-851 del 19/02/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: O.M.R. - S.P.A. ATTIVITÀ: PRIMA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, PRODUZIONE DI RACCORDI A SALDARE DI TESTA BUTT WELDING FITTINGS SVOLTA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. CÀ VERDE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-828 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: O.M.R. - S.P.A.

ATTIVITÀ: PRIMA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, PRODUZIONE DI RACCORDI A SILDARE DI TESTA BUTT WELDING FITTINGS SVOLTA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. CÀ VERDE

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**Richiamata** la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 312 del 21/2/2014 (rettificata con D.D. Arpa n. 2390 del 16/5/2018) con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta O.M.R. - S.P.A. (C.F. 01132090331) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone n. 4105 del 30/04/2014), per l'attività di "*produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Cà Verde, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**A**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

#### **Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta O.M.R. - S.P.A. (C.F. 01132090331), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone in data 6/11/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 160675, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 312 del 21/2/2014, per l'attività di *"prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings"* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Cà Verde, relativamente ai seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene l'impatto acustico, derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 165946 del 16/11/2020;

**Considerata** l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- le modifiche consistono nell'installazione di due nuovi impianti di taglio termico generanti le emissioni E18 ed E19 e nello spostamento dell'emissione E9;
- il taglio del materiale in arrivo avviene con seghetti a nastro con funzionamento a bassa velocità di taglio, perciò il gestore esclude la formazione di emissioni diffuse;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetti ad autorizzazione;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 166883 del 18/11/2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 178042 del 9.12.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 11498 del 28.11.2020 (prot. Arpae n. 172875 del 30.11.2020) - Comune di Borgonovo Val Tidone: parere favorevole per le emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 12059 del 14.12.2020 (prot. Arpae n. 181162 del 14.12.2020) - Comune di Borgonovo Val Tidone: parere favorevole relativamente all'impatto acustico;
- nota prot. n. 8860 del 13.1.2021 (prot. Arpae n. 4441 del 13.1.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta O.M.R. - S.P.A. (C.F. 01132090331), con sede legale in Milano (MI), Piazza Liberty n. 8, per l'attività di "*prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Cà Verde, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**A**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### **EMISSIONE N. E1 bruciatori forno 1/3/4 di forgia funzionanti a metano – P=1630 kW**

Portata massima	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

##### **EMISSIONE N. E2 bruciatori forni 2/5/6 di forgia funzionanti a metano – P=4840 kW**

Portata massima	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

##### **EMISSIONE N. E3 granigliatrice 1**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

##### **EMISSIONE N. E4 granigliatrice 2**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### **EMISSIONE N. E5 granigliatrice 3**

Portata massima	9500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### **EMISSIONE N. E7 impianto di molatura**

Portata massima	16000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

#### **EMISSIONE N. E8 impianto aspirazione decapaggio**

Portata massima	9000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido nitrico e suoi sali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo e suoi composti	0.5 mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (espressi come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	ASS

#### **EMISSIONE N. E9 forno di trattamento termico funzionante a metano – P=1395 kW**

Portata massima	12500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONI N. E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ED E17 TORRINI DI SFIATO REPARTO FORGIA**

##### **EMISSIONE N. E18 taglio termico 1**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

##### **EMISSIONE N. E19 taglio termico 2**

Portata massima	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	F.T.

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2 ed E9 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali camini essendo gli impianti alimentati a gas naturale (cd. metano);
- b) i camini di emissione, con l'esclusione dei torrini E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17, devono essere identificati univocamente tramite pennarello indelebile e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 14385 per la determinazione dei **metalli**;
  - UNI 10787, ISO 15713, o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido fluoridrico** e dello **ione di fluoro**;
  - Campionamento UNI 10787 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido solforico** ed i suoi sali (espressi come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>);
  - metodo ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido nitrico**;
  - campionamento UNI 10787 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 per la determinazione dei **fosfati** e suoi composti inorganici (espressi come PO<sub>4</sub>);
  - campionamento UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline** (esprese come Na<sub>2</sub>O);
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3, E4, E5, E7, E8, E18 ed E19 dovranno avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati (E9, E18 ed E19) non può superare un mese;

- j) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (E9, E18 ed E19) ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- k) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi effettuati a ciascuna delle emissioni **E18 ed E19** in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni a partire dalla data di messa a regime;
3. **di impartire, per lo scarico "A" di acque reflue industriali** in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) nei pozzetti di prelievo fiscale (prima dell'allaccio in pubblica fognatura) i reflui dovranno rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in in corpo idrico superficiale" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., confermando quanto già previsto con D.D. n. 2390 del 16/5/2018 (trattandosi di proseguimento senza modifiche);
- b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole campionamento per caduta del reflui: tale pozzetto dovrà essere resi accessibili al personale addetto ai controlli;
- c) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) la pulizia delle vasche di raffreddamento dovrà avvenire con regolarità al fine di evitare il trascinarsi di particelle metalliche verso la rete fognaria;
- e) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare:
- le operazioni di pulizia delle vasche utilizzate per il raffreddamento dei pezzi;
  - con cadenza mensile la quantità di acqua prelevata dal pozzo;
- f) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento degli eventuali materiali sedimentati;
- g) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o inconvenienti sulla rete di raccolta o sul sistema di trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà essere data tempestiva comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Borgonovo Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari stabiliti e/o prescritti nel presente atto;
4. **di fare salvo che:**
- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
  - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
6. **di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
  - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
 Dott.ssa Adalgisa Torselli  
 Documento firmato digitalmente  
*ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**